



## COMUNE DI CERASO

(Provincia di Salerno)

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DEL VERBALE DI

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 004 IN DATA 29 MARZO 2018

OGGETTO: **IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC): TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)- CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DELLE AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI PER L'ANNO 2018. -**

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Ventinove** del mese di **Marzo**, con inizio dalle ore **19:15**, nella Sala Consiliare del Comune di Ceraso, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data **23/03/2018** prot. n. **01491**,

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **19:00**, in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica di prima convocazione**.

Presiede l'adunanza il Sindaco, signor **Gennaro Maione**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti n. **11 (undici)** Consiglieri, compreso il Sindaco, nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	MAIONE GENNARO	SINDACO	SI	-
2	FERRARA PAMELA	CONSIGLIERE	SI	-
3	CROCAMO ANIELLO	CONSIGLIERE	SI	-
4	ALOIA ANIELLO	CONSIGLIERE	SI	-
5	GIORDANO GENNARO	CONSIGLIERE	SI	-
6	CAMMARANO RAFFAELE	CONSIGLIERE	SI	-
7	DE DURA FRANCESCO	CONSIGLIERE	SI	-
8	DE VITA CARMELO	CONSIGLIERE	SI	-
9	GUGLIELMELLI MASSIMO	CONSIGLIERE	SI	-
10	DI LORENZO ANIELLO	CONSIGLIERE	SI	-
11	GATTO BRUNO	CONSIGLIERE	SI	-
TOTALE			<b>11</b>	<b>0</b>

Assiste il **Segretario Comunale**, dott. **Claudio FIERRO**, che provvede alla redazione del presente verbale.

#### IL PRESIDENTE

Constatato il **numero legale** degli intervenuti, **dichiara aperta** l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

CC004/'18

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista e richiamata in ogni sua parte** la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, recante i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 147- bis e resi dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del Tuel in assenza dei responsabili dei servizi interessati;

### Visti :

- L'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutivi della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle tre componenti della Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- I presupposti impositivi e la disciplina applicativa del tributo TASI recata dai commi 676, 677, 678 e 683 della citata Legge n. 147/2013 e s.m. e i. enucleati nella citata proposta e qui richiamati;
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la quale con riferimento al tributo TASI ha previsto l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 E A/9 e la riduzione al 50 della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado a determinate condizioni ricordate nella proposta e qui richiamate;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 009 in data 29/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, come modificata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 018 in data 06/10/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- L'art. 1 comma 26 della già citata Legge n. 208/2015 [modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 ed, infine, dall'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dal 1° gennaio 2018], il quale sospende, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;
- Le Risoluzioni del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, citate nella proposta e da intendere qui richiamate e trascritte;

**Rilevata** la competenza dell'organo consiliare in materia e dato atto delle facoltà concesse ai comuni per l'anno 2018, in base alla normativa citata in materia di disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili;

**Ritenuta** la necessità indicata in proposta di mantenere invariate tutte le aliquote, le norme di riduzione, agevolazione ed esenzione già vigenti fino all'anno precedente per recuperare il gettito necessario al finanziamento delle attività istituzionali e, in particolare, per assicurare, con l'entrata che si stima di riscuotere, un adeguato livello di copertura finanziaria dei costi sostenuti annualmente per l'erogazione di alcuni tra i principali servizi indivisibili gestiti dal Comune;

### VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- i Decreti del Ministro dell'Interno del 29/11/2017 e del 09/02/2018, con cui è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che impone l'obbligo di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, a tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m. e i. relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;
- in termini generali il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;

**Dato atto** che sono stati acquisiti preventivamente, sono inseriti sulla proposta allegata e sono favorevoli i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

**Acquisito** anche il parere favorevole del Revisore Unico di Conti, dott. Antonio Schiavo, che lo ha reso con il Verbale n. 12 del 28/03/2018 registrato al prot. n. 1556 in pari data;

**Udita** la relazione del Sindaco Gennaro Maione il quale illustra la proposta allegata;

**Con** la seguente votazione resa in forma palese per alzata di mano, alla quale risultano presenti e votanti n. 11 (**dodici**) Consiglieri compreso il Sindaco, con voti **favorevoli** n. 8 (**otto**), voti **contrari** n. 3 (**tre**: **Consiglieri Guglielmelli, Di Lorenzo e Gatto del gruppo La Primavera**), astenuti nessuno e, quindi,

**A MAGGIORANZA ASSOLUTA**

#### **DELIBERA DI**

**Approvare**, come approva, l'infrascritta proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da considerare qui integralmente riportata e trascritta sia nella parte narrativa che dispositiva e, per l'effetto:

**CONFERMARE**, anche per l'anno 2018, le seguenti aliquote relative alla componente TASI (Tributo servizi indivisibili) approvate nell'anno 2014:

- a) **2,10 per mille** per immobili adibiti ad abitazione principale, relativa pertinenza e immobili equiparati
- b) **1,50 per mille** per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali
- c) **1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- d) **1,50 per mille** per le aree edificabili

**DARE ATTO** che, con l'applicazione delle aliquote di cui sopra, è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, atteso che l'aliquota I.M.U. in vigore è stabilita al **4 per mille** per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e al **7,60 per mille** per gli altri immobili;

**STABILIRE** che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**DARE ATTO** che le riduzioni di aliquota e le detrazioni di imposta applicabili sono previste agli articoli 58 e 60 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 009 in data 29/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, come modificata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 018 in data 06/10/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

- |   |              |
|---|--------------|
| - Servizio dell'impianto della pubblica illuminazione | € 110.000,00 |
| - Servizi di Manutenzione Ordinaria delle Strade      | € 11.750,00  |
| per un totale di                                      | € 122.750,00 |

**DARE ATTO** che il livello di copertura del costo totale della gestione dei servizi indivisibili sopra individuati, in rapporto ai proventi TASI previsti in bilancio, pari a € 73.500,00, è di circa il 60 per cento;

**DARE ATTO** che le aliquote e le detrazioni T.A.S.I. si applicano sin dal 1° gennaio 2018 e che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 009 in data 29/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, come modificata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 018 in data 06/10/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro trenta giorni dalla data in cui essa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;

**ALLEGARE** copia della presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario **2018/2020**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

**CON** successiva e separata deliberazione, svolta al termine della seduta su tutte le deliberazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno, con undici voti favorevoli e, quindi, all'unanimità, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.



## COMUNE di CERASO

( Provincia di Salerno )

### COPIA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Per la seduta del 29 / 03 / 2018

Allegata al provvedimento deliberativo n. 004/2018

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC): TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.)- CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DELLE AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI PER L'ANNO 2018. -**

**PREMESSO** che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n 147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

**CHE** l'imposta I.U.C. è costituita da tre distinte componenti:

- I.M.U. (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i costi di gestione dei servizi indivisibili comunali;
- T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti), componente servizi, a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,.

**TENUTO CONTO** che la componente della tassa servizi della IUC è disciplinata dai commi da 669 a 681 della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i. introdotte da ultimo dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014);

**VISTE**, in particolare, le seguenti disposizioni:

- Il comma 669, dove è stabilito che il presupposto impositivo della T.A.S.I. è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- Il Comma 671 dove si dice che la T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- Il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della T.A.S.I. sia pari all'1 per mille;
- Il comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i precedenti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta T.A.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- Il comma 678 dove si indica che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 678) di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (1 per mille);

- Il comma 679 in cui si disciplinano i casi in cui il comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni;
- Il comma 681 dove si prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TA.S.I. nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TA.S.I., calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- Il comma 682 dove si prevede che, con il regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, per la componente TA.S.I., tra l'altro:
  - 1) la disciplina delle riduzioni e delle detrazioni,
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**VISTO** l'articolo 1, comma 688 della legge n. 147/2013, dove è stabilito che il versamento della TA.S.I. è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ove è previsto il versamento in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento, facendo salva la possibilità/facoltà per il contribuente di versare la TASI in unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento;

**STABILITO** che il versamento per la componente TA.S.I. è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili,

**PRECISATO** che, per servizi indivisibili comunali sono da intendersi, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dal Comune di Ceraso alla collettività a domanda non individuale, per i quali non è attivo alcun tributo o alcuna tariffa;

**VISTO** che, nell'allegato C del vigente Regolamento sull'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, dove la TA.S.I. è trattata al Titolo IV, sono elencati i servizi indivisibili che possono essere individuati dal Comune ed il cui costo possa essere finanziato con i proventi della componente TASI;

**VISTO** l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 [modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 ed, infine, dall'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dal 1° gennaio 2018], il quale ha sospeso, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**CONSIDERATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del **14 ottobre 2018**, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile e sui riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

## SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- A. **FARE PROPRIA** la premessa richiamandola quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta e parte motiva del provvedimento di approvazione;
- B. **CONFERMARE** anche per l'anno 2018 le seguenti aliquote alla componente TASI (Tributo servizi indivisibili) approvate nell'anno 2014:
- a) **2,10 per mille** per gli immobili adibiti ad abitazione principale relativa pertinenza e immobili equiparati
  - b) **1,50 per mille** per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali
  - c) **1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale
  - d) **1,50 per mille** per le aree edificabili
- C. **DARE ATTO** che, con l'applicazione delle aliquote di cui sopra è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, atteso che l'aliquota IMU in vigore è stabilita al **4 per mille** per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e al **7,60 per mille** per gli altri immobili;
- D. **STABILIRE** che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- E. **DARE ATTO** che le riduzioni di aliquota e le detrazioni di imposta applicabili sono previste agli articoli 58 e 60 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;
- F. **INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :
- |   |              |
|---|--------------|
| - Servizio dell'impianto della pubblica illuminazione | € 110.000,00 |
| - Servizi di Manutenzione Ordinaria delle Strade      | € 11.750,00  |
| per un totale di                                      | € 122.750,00 |
- G. **DARE ATTO** che il livello di copertura del costo totale della gestione dei servizi indivisibili sopra individuati, in rapporto ai proventi TASI previsti in bilancio, pari a € 73.500,00, è di circa il 60 per cento;
- H. **DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni si applicano sin dal 1° gennaio 2018 e che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo T.A.S.I., si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale;
- I. **TRASMETTERE** telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- J. **ALLEGARE** copia della deliberazione relativa alla presente proposta al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- K. **DICHIARARE** immediatamente eseguibile, per i motivi di urgenza sinteticamente indicati nella premessa narrativa, la deliberazione relativa alla presente proposta.

IL PROPONENTE

FIRMATO: avv. Gennaro Maione

---



**COMUNE di CERASO**  
( Provincia di Salerno )

**PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
del 29 / 03 / 2018  
(ART. 49 E 147 BIS TUEL D. LGS. N. 267/2000)**

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC): TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)– CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DELLE AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI PER L'ANNO 2018. -**

Ai fini della **regolarità tecnica**, inerente la regolarità e la correttezza amministrativa del proposto provvedimento (artt. 49, 97 e 147 bis Tuel), sulla scorta dell'esame dei documenti e schemi di atti ivi allegati, in relazione alle proprie competenze di Segretario Comunale, in assenza dei responsabili dei servizi interessati si esprime parere:

– favorevole

– contrario, per i seguenti motivi (*riportare brevemente sotto*): \_\_\_\_\_

– non necessario trattandosi di atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato  
**FIRMATO:** Claudio Fierro

Ai fini della **regolarità contabile**, inerente la verifica dei riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del proposto provvedimento (artt. 49 e 97 Tuel), sulla scorta dell'esame dei documenti e schemi di atti ivi allegati, in relazione alle proprie competenze di Segretario Comunale, in assenza dei responsabili dei servizi interessati si esprime parere:


– favorevole

– contrario, per i seguenti motivi (*riportare brevemente sotto*): \_\_\_\_\_

– non necessario trattandosi di atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato  
**FIRMATO:** Claudio Fierro

COMUNE DI CERASO  
Provincia di Salerno  
REVISORE UNICO DEI CONTI



Verbale n. 12 del 28 marzo 2018

OGGETTO: **Parere su determinazione aliquote e tariffe dei tributi locali per l'anno 2018.-**

IL REVISORE DEI CONTI

Il **Revisore Unico dei Conti** del Comune di Ceraso (SA), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 009 in data 06/07/2015, esecutiva ai sensi di legge,

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

Viste:

- 1) la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco avente ad oggetto: **"Imposta Comunale Unica (IUC): componente Tassa Rifiuti (TaRi) - Approvazione Piano Finanziario e Tariffario - Determinazione numero e scadenza delle rate di pagamento del tributo per l'anno 2018."**;
- 2) la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco avente ad oggetto: **"Imposta Comunale Unica (IUC): - Imposta Municipale propria (IMU) - Conferma delle aliquote, delle agevolazioni, detrazioni ed esenzioni per l'anno 2018."**;
- 3) la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco avente ad oggetto: **"Imposta Comunale Unica (IUC): Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.)- Conferma delle aliquote, delle agevolazioni, detrazioni ed esenzioni per l'anno 2018."**;
- 4) la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco avente ad oggetto: **"Addizionale Comunale all'Irpef: Conferma dell'aliquota unica e della soglia di esenzione per l'anno 2018."**;

Richiamato:

- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, il quale ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, la quale ai commi 639 e seguenti dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), per la componente riferita ai servizi;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29/05/2014, come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 06/10/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 ed, infine, dall'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dal 1° gennaio 2018), il quale ha sospeso, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti



Visti i Decreti del Ministro dell'Interno datati 29 novembre 2017 e 9 febbraio 2018, ai sensi dei quali risulta ad oggi differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che il presente parere viene reso per consentire l'approvazione degli atti relativi alle aliquote e tariffe dei tributi locali per l'anno 2018 in vista della convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

• sulle seguenti proposte di Consiglio Comunale:

- 1) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 26 marzo 2018 avente ad oggetto: "*Imposta Comunale Unica (IUC): componente Tassa Rifiuti (TaRi) - Approvazione Piano Finanziario e Tariffario - Determinazione numero e scadenza delle rate di pagamento del tributo per l'anno 2018.*";;
- 2) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 26 marzo 2018 avente ad oggetto: "*Imposta Comunale Unica (IUC): - Imposta Municipale propria (IMU) - Conferma delle aliquote, delle agevolazioni, detrazioni ed esenzioni per l'anno 2018.*";;
- 3) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 26 marzo 2018 avente ad oggetto: "*Imposta Comunale Unica (IUC): Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.)- Conferma delle aliquote, delle agevolazioni, detrazioni ed esenzioni per l'anno 2018.*";;
- 4) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 26 marzo 2018 avente ad oggetto: "*Addizionale Comunale all'Irpef: Conferma dell'aliquota unica e della soglia di esenzione per l'anno 2018.*";;

li, 28 marzo 2018



Il Revisore dei Conti  
(Dott. Antonio Schiavo)

Dr. ANTONIO SCHIAVO  
DOTTORE COMMERCIALISTA



Letto, approvato e sottoscritto

**f.to** IL PRESIDENTE  
Gennaro MAIONE

**f.to** IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Pamela Ferrara

**f.to** IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Claudio FIERRO

---


Come risulta dagli atti d'Ufficio,

*si certifica*

che il presente atto è **Copia Conforme all'Originale** del verbale della deliberazione n. **004** approvata dal Consiglio Comunale in data **29/03/2018** ed è rilasciato in carta semplice per uso amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge;

che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Comunale on line di Ceraso e vi rimarrà pubblicata da oggi per la durata di **15 (quindici)** giorni consecutivi.

Ceraso, **09/04/2018**




IL SEGRETARIO COMUNALE

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione diventerà / è divenuta esecutiva, con il decorso del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del T.U.E.L..
- La deliberazione n. **004** approvata dal Consiglio Comunale in data **29/03/2018** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Ceraso, **09/04/2018**



IL SEGRETARIO COMUNALE

